



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P. 41016 – Piazza 1°Maggio, 26 – Tel. 059/6789111 – Fax 059/6789290

Novi di Modena, lì 13/04/2011

Ord. N. 4

*Oggetto: provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla **zanzara tigre** (*Aedes albopictus*).*

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che:

- i focolai epidemici di febbre da Chikungunya, verificatisi in alcune aree dell'Emilia Romagna hanno determinato una situazione di particolare attenzione sanitaria derivante dalla possibilità di un'ulteriore diffusione connessa con la presenza della zanzara tigre;
- la gravità del fenomeno manifestatosi comporta un grave pericolo imminente e pertanto una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini, determinando l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee ad evitare l'ulteriore diffondersi del fenomeno;
- il sistema di monitoraggio e sorveglianza dell'infestazione da zanzara tigre ha mostrato che anche nel territorio di questo comune è presente una popolazione significativa di questo insetto;
- fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare rapidamente la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
- gli obiettivi da perseguire con la presente ordinanza sono stati discussi ed approfonditi in sede tecnica ed istituzionale ed in particolare l'Assessorato alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna ha invitato i Comuni ad adottare apposita e specifica ordinanza ed ha trasmesso materiale tecnico illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possibili rischi per la salute;

Dato atto che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, quando si manifestino casi sospetti od accertati di chikungunya o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su precise indicazioni del Servizio Sanitario Regionale, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

Attesa la mancanza di un'adeguata disciplina vigente che consenta di affrontare con mezzi tipici ed ordinari il fenomeno suddetto e considerata la necessità di disporre di misure

straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, nonché in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, altre attività produttive che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Ritenuto opportuno stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento per il periodo 1° aprile - 31 ottobre, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va da aprile a fine ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda Usi competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 8 3° comma della L. R. n. 6 del 24/03/2004;

ORDINA

che, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ogni anno, al fine di prevenire il formarsi e il diffondersi di focolai di zanzara tigre, nonché al fine di ridurre/eliminare i focolai d'infestazione presenti in tutto il territorio del Comune di Novi di Modena, frazioni comprese, si applichino le disposizioni indicate di seguito:

A. i soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ed aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche, ecc.), dovranno:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia.

In alternativa, i soggetti obbligati dovranno procedere alla chiusura degli stessi tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, sistemando tali aree in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, nonché nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.
7. **compilare** regolarmente, dopo ogni trattamento, l'apposito "Registro dei trattamenti antilarvali" disponibile presso le farmacie o presso l'Ufficio Ambiente del Comune o scaricabile dal sito www.comune.novi.mo.it;
8. **conservare** copia della documentazione di acquisto dei prodotti usati, delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione e del registro dei trattamenti;
9. **gli amministratori condominiali, in particolare, dovranno comunicare, per ogni condominio amministrato**, la denominazione della ditta incaricata dell'esecuzione dei trattamenti, o in alternativa, se i trattamenti non vengono effettuati da ditta specializzata, il referente che all'interno del condominio si è assunto l'impegno di effettuare i trattamenti.

B. i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, rete fognaria pubblica, aree incolte e aree dimesse, dovranno:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
2. **AIMAG, in particolare**, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito del quale cura la manutenzione e pulizia delle caditoie su suolo pubblico, subito dopo ogni intervento di pulizia delle stesse dovrà provvedere, a propria cura e spese, a depositare in ognuna idoneo prodotto larvicida. Il Comune, a sua volta, provvederà alla distribuzione ordinaria dei prodotti larvicidi in tutte le caditoie pubbliche, con la periodicità richiesta dal prodotto utilizzato.

C. tutti i conduttori di orti, dovranno:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

D. i proprietari e responsabili o i soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, dovranno:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure provvedere allo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

E. i gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e i detentori di copertoni in generale, dovranno:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

F. i responsabili dei cantieri, dovranno:

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi ultimi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte d'acqua;
4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

G. i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, dovranno:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili, nonché adeguati trattamenti di

disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

H. tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati dovranno:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
4. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

I. all'interno dei cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida o spugna per fiori; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all'aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

I gestori dei cimiteri dovranno inoltre provvedere a rimuovere tutti i potenziali focolai larvali eliminabili nonché ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica. Ove possibile, in alternativa ai trattamenti, si potrà procedere alla chiusura dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il deflusso delle acque.

DISPONE

- la vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è affidata, per quanto di rispettiva competenza, al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Ambiente del Comune che potranno avvalersi, per tale compito, anche delle Guardie Ecologiche Volontarie. La vigilanza può essere esercitata tramite:
 - sopralluoghi nelle aree interessate dall'infestazione;
 - controllo, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, del registro dei trattamenti, dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione e/o delle bolle/attestazioni rilasciate dalle imprese di disinfestazione;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione sulla rete civica comunale, comunicati stampa, comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate, affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento, nonché tramite ogni altro mezzo ritenuto necessario e opportuno per la sua divulgazione.
Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ambiente del Comune.

AVVERTE

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya, o di situazioni di consistenti infestazioni localizzate con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree

circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune si attiverà per l'effettuazione di trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo direttamente o con ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;

- che la responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente dell'area in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 51,50 a € 309,00;
- che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Luisa Turci